

di cui al prot. n. 3/2013 dell'11/01/2013;

- **di disporre l'archiviazione del procedimento avviato ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi e della DGRP n. 648/2011 con nota prot. n. 758 del 14/02/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti.**

- sono fatte salve tutte le prescrizioni in capo al Gestore, derivanti Determina Dirigenziale n. 507 del 13/10/2009 del Servizio Ecologia e successivi aggiornamenti;

- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*";

- di stabilire che la presente, stante l'urgenza è immediatamente esecutiva;

- **di notificare** il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla "**DANECO Impianti Srl**" - con sede legale in via G. Bensi n.12/5, Milano cap. 20152, anticipandolo a mezzo fax, **dandone evidenza** alla Provincia di Bari, Comune di Giovinazzo, all'Arpa Puglia, alla ASL territorialmente competente e ai Servizi Regionali Gestione Rifiuti e Bonifiche ed Ecologia.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Daniela Battista

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e
Grandi Impianti
Dott. Giuseppe Maestri

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 24 maggio 2013, n. 146

PSR 2007-2013 - Misura 121 "lavori di ampliamento in azienda agro-zootecnica" in agro di Gioia del Colle (BA). Proponente: Ditta LATTA-RULO Leonardo. Pratica SUAP 6340/2012. Valutazione di Incidenza, livello I "fase di screening" ai sensi della DGR 304/06. ID_4581

L'anno 2013 addì 24 del mese di Maggio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota acquisita al **prot. n. 868 del 30/01/2013** del Servizio Ecologia, il SUAP locale del Comune di Gioia del Colle (BA) trasmetteva la documentazione relativa alla procedura di Valutazione di Incidenza, riconducibile al livello 1 (fase di screening) secondo quanto previsto dalla

D.G.R. 304/2006, per l'intervento emarginato in epigrafe proposto dal sig. Lattarulo Leonardo, in qualità di comproprietario ed affittuario dell'az. agro-zootecnica Lattarulo, sita in agro di Gioia del Colle, alla C.da "Murgia";

- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota **prot. 2634 del 13/03/2013**, chiedeva alla Ditta proponente di regolarizzare detta istanza producendo marca da bollo, ricevuta di pagamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 9 della L.r. 17/2007, copia del Provvedimento di concessione aiuti emanato a favore del proponente da parte dell'Organo competente;
- con nota **prot. 3187 del 28/03/2013**, la Ditta riscontrava le integrazioni richieste;
- a seguito dell'analisi della documentazione tecnica allegata all'istanza in esame, **con nota prot. 3620 dell'11/04/2013**, l'Ufficio scrivente, al fine del prosieguo dell'attività istruttoria, invitava il proponente a trasmettere, presso il Servizio Ecologia regionale, regolare istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, comprensiva di Valutazione di Incidenza, relativa all'intervento proposto, configurandolo come *"impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini"* ovvero *"modifiche delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco B.2."*, tipologia progettuale inserita nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. e nell'Allegato B - elenco B.2 della L.R. 11/2001 e ss. mm. e ii.;
- con lettera acquisita al **prot. n. 4166 del 24/04/2013** del Servizio Ecologia, la Ditta proponente chiedeva all'Ufficio VIA/VAS di revocare tale disposizione, trasmettendo allo scopo una Relazione tecnica denominata *"verifica relativa al rapporto peso vivo degli animali presenti in azienda, comunque rapportati alla capacità massima di progetto con la superficie di terreno funzionalmente asservito all'allevamento"*, nonché copia dei contratti di fitto/atti di compravendita delle superfici aziendali;

- sulla scorta delle integrazioni tecniche di cui al capoverso precedente, questo Ufficio, rivalutando l'intervento di che trattasi ai fini del suo inserimento nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. e nell'Allegato B - elenco B.2 della L.R. 11/2001 e ss. mm. e ii., con comunicazione **prot. 4665 del 13/05/2013**, procedeva al ritiro della nota prot. 3620 dell'11/04/2013.

Considerato che:

- in base alla documentazione amministrativa allegata all'istanza in oggetto, il progetto *"lavori di ampliamento in azienda agro-zootecnica"* in agro di Gioia del Colle (BA), proposto dalla Ditta LATTARULO Leonardo partecipa al Bando relativo alla Misura di finanziamento 121 *"Ammodernamento delle aziende agricole"* del PSR 2007-2013;
- ai sensi dell'art. 23 (*progetti finanziati con fondi strutturali*) della L.r. n. 18 del 3.07.2012 *"Assessment e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012"*: 1. *Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali.* 2. *I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;*
- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa al livello 1 della "fase di screening" del procedimento in epigrafe.

Il presente progetto, in conformità con gli obiettivi della misura di finanziamento, consiste nella realizzazione di un piano di miglioramento fondiario nell'ambito dell'azienda zootecnica di cui è comproprietario ed affittuario il proponente.

Nello specifico, in base a quanto riportato nella Relazione tecnica allegata alla scheda di screening, le opere da realizzare sono le seguenti:

- **intervento definito "A"**: realizzazione di tettoia e deposito annesso a fienile, consistente in una struttura metallica del tipo ad una falda a portale con manto di copertura in lamiera preverniciata, aperta su tutti i lati e posta a copertura del corridoio di passaggio tra la stabulazione esistente e l'attuale locale deposito, destinata al ricovero temporaneo degli attrezzi agricoli;
 - **intervento definito "B"**: realizzazione di vano tecnico, previsto in muratura portante in laterizi e con copertura di pannelli coibentati e pavimento in battuto di cemento, da adibire alla localizzazione del gruppo elettrogeno;
 - **intervento definito "C"**: realizzazione di una tettoia in struttura metallica del tipo ad una falda a portale con manto di copertura in lamiera preverniciata, aperta su tre lati, destinata allo stazionamento temporaneo degli animali prima della mungitura, abbinata all'ampliamento dell'attuale sala mungitura, mediante prolungamento della corsia di sosta e di quella dell'operatore. I relativi scarichi di lavaggio saranno convogliati in apposito pozzetto esistente;
 - **intervento definito "D"**: costruzione di una nuova struttura in prefabbricato metallico da adibire a tettoia di stabulazione ed alimentazione bovini. Il nuovo fabbricato, distaccato dagli attuali corpi di fabbrica, sarà costituito da una tettoia metallica aperta su tutti i lati ed avente copertura a doppia falda spiovente: vi saranno predisposte due linee di auto catturanti, destinate rispettivamente alle bovine da latte ed al manzo-lame giovane, per un totale di 84 poste per lato ed un'apposita corsia di alimentazione centrale;
 - **intervento definito "E"**: costruzione, in posizione isolata rispetto agli altri fabbricati aziendali, di apposito fienile in struttura metallica prefabbricata leggera con copertura a volta in telo spessorato;
 - **intervento definito "F"**: l'intervento prevede la copertura dell'attuale paddock per il ricovero delle vacche da latte, così come previsto dalle vigenti normative sanitarie;
 - **intervento definito "G"**: realizzazione, in posizione antistante l'abitazione ed i locali deposito e magazzino, di una veranda in struttura portante in legno lamellare, costituita da pilastri, travi e copertura costituita da coppi di argilla posti su supporto di isolamento poggianti su apposito telaio.
- In sede di relazione tecnica (*pag. 3*), viene precisato che gli interventi relativi alle lettere C, D ed F sono oggetto di finanziamento nell'ambito della misura di cui all'oggetto.
- L'intervento proposto interessa l'azienda agro-zootecnica denominata "Lattarulo Leonardo" individuata catastalmente in agro di Gioia del Colle, al FM 153 p.lle 148, 69 e 68.
- Per quel che attiene la classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rileva:
- un ATE di valore "D";
- Si segnala la presenza dell'IBA 135 denominata "Murge".
- La superficie oggetto di intervento ricade nel perimetro del SIC-ZPS "*Murgia Alta*", **cod. IT9120007**.
- Tutto ciò premesso,**
- evidenziato che:**
- la Relazione tecnico-agronomica denominata "*Verifica del rapporto peso vivo bestiame - terreni asserviti all'intervento*", agli atti del Servizio Ecologia con prot. 4166 del 24/04/2013, ha evidenziato la non riconducibilità della presente proposta progettuale alle tipologie previste dal DLgs 152/06 e ss.mm.ii. e dalla LR 11/2001 e ss.mm.ii;
- rilevato che:**
- dalla contestuale analisi delle ortofoto AIMA 1997, SIT-Puglia 2006 e 2010 e dell'uso del suolo

disponibile sul SIT Puglia, e dalla disamina della documentazione allegata all'istanza, con particolare riferimento a quella fotografica, le opere proposte interessano superfici di stretta pertinenza aziendale e già a servizio dell'attività di allevamento, classificate in base al Corine land-cover come "*insediamenti produttivi agricoli*" e "*semi-nativi semplici in aree non irrigue*";

ritenuto che:

- il presente progetto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;

considerato che:

- il Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Bari), la Provincia di Bari ed il Comune di Gioia del Colle, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento;

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS "Murgia Alta", cod. IT9120007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

1. è fatto divieto di piantumare specie arboree e/o arbustive ornamentali o comunque estranee ai luoghi al fine di preservare il carattere rurale-produttivo dell'area;
2. le aree di pertinenza, quali viali, percorsi interni, piazzali, aree parcheggio, ecc., potranno essere pavimentate esclusivamente con materiali non impermeabilizzanti, quali la pietra calcarea a giunto aperto, il ghiaio, il manto erboso con rete autoportante, ecc. Non è consentito pertanto l'impiego di malte e/o altri leganti, tranne che nelle corsie comprese nelle stalle a stabulazione libera e semi-libera;
3. tutte le eventuali perimetrazioni interne all'area di intervento dovranno essere realizzate con

muretti a secco costruiti nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico;

4. siano rispettate le norme igienico-sanitarie e siano gestiti correttamente i reflui sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;
5. durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure idonee a contrastarne gli impatti (rumore, produzione di polveri, ecc.).

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il RR 15/2008 e ss.mm.ii.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**LA DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, POLITICHE
ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.**

DETERMINA

- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto denominato *“lavori di ampliamento in azienda agro-zootecnica”* in agro di Gioia del Colle (BA), proposto dalla Ditta LATTARULO Leonardo ed incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 121 *“Ammodernamento delle aziende agricole”* per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa **e a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate in precedenza**, intendendo sia le motivazioni che le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;

- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al RUP del SUAP locale del Comune di Gioia del Colle;
- di trasmettere il presente provvedimento al sig. Lattarulo Leonardo, in qualità di titolare dell'omonima Ditta, al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 121 del Servizio Agricoltura, alla Provincia di Bari, al Comune di Gioia del Colle, al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Bari);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 24 maggio 2013, n. 147

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L.R. n. 11/01 e s.m.i. - Procedura di V.I.A. - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza prevista pari a 28 MW da realizzare nel Comune di Brindisi, località "Apani" - proponente: Inprogest Energia S.r.l, con sede legale in Via Mario Borsa 127- 00159 Roma

L'anno 2013 addì 24 del mese di maggio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell' Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con istanza del 30/07/2007, la Inprogest Energia Srl presentava domanda di verifica di Assoggettabilità a VIA per un parco eolico nel Comune di Brindisi, costituito da 14 aerogeneratori per una potenza complessiva di 42 MW.

Il Servizio Ecologia della Regione Puglia, con D.D. n. 240 del 24/10/2011 disponeva l'assoggettamento a VIA del progetto.

La Società Inprogest Energia presentava quindi, con nota del 2/03/2012, acquisita al prot. n. 2024 del 5/3/2012, istanza di VIA con riferimento al parco eolico in oggetto, allegando lo Studio di Impatto Ambientale unitamente agli elaborati di progetto.

In data successiva, perveniva una nota di aggiornamento da parte della stessa Società proponente, acquisita al prot. n. 5076 del 27 giugno 2012, con la quale dichiarava di aver provveduto a rimodulare il progetto, conseguentemente a parere negativo da parte di ENAC- Direzione Operazioni di Napoli, attraverso una differente selezione del modello di aerogeneratore, grazie alla quale ENAC avrebbe poi espresso parere favorevole. A valle di quest'aggiornamento progettuale, la potenza specifica degli

aerogeneratori veniva ridotta da 3 a 2 MW, sicchè la potenza complessiva del parco eolico di progetto veniva ridotta a 28 MW.

Con nota prot. n. 8141 del 10/10/2012 inviata alla Società proponente e agli enti competenti ad esprimere il proprio parere ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, l'Ufficio regionale Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS invitava questi ultimi ad esprimersi, dopo aver rappresentato l'iter procedimentale sino a quel punto percorso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della stessa comunicazione.

L'11 dicembre 2012 il Comitato regionale per la VIA si riuniva per l'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. Reg. n. 10 del 17 maggio 2011. Esaminata la documentazione amministrativa e progettuale depositata, visti gli atti di ufficio ed il parere di incidenza ambientale trasmesso dall'Ufficio al Comitato medesimo con nota prot. n. 10364 dell'11/12/2012, esprimeva parere sfavorevole all'intervento proposto per le motivazioni di cui al parere allegato alla presente determinazione, di cui forma parte integrante.

Con nota prot. n. 10705 del 20/12/2012 l'Ufficio VIA/VAS trasmetteva alla società proponente e, per conoscenza, ai vari enti coinvolti nel procedimento, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., indicando in dieci giorni dalla data di ricevimento della stessa il termine ultimo per produrre eventuali osservazioni.

Con nota acquisita al prot. n. 579 del 17/01/2013, la Inprogest Energia Srl trasmetteva "osservazioni alla nota prot. n. 10705 del 20.12.2012", formulando infine un invito a riesaminare le determinazioni conclusive del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e prefigurando una richiesta di risarcimento danni in caso di mancato accoglimento delle osservazioni.

Con nota acquisita al prot. n. 1276 del 6/02/2013 la Inprogest Energia Srl trasmetteva le controdeduzioni alla nota con cui il Servizio regionale di Assetto del Territorio aveva comunicato i motivi ostativi al rilascio del parere favorevole.

Le due precedenti note venivano trasmesse insieme via pec al Servizio Ecologia della Regione Puglia ed acquisite al prot. n. 1622 del 13/02/2013.

Il Comitato regionale per la VIA si riuniva in data 9/5/2013 per l'espressione finale del parere di